

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02143/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Rossella Petrone e Rossella Gagliardi, rappresentate e difese dall'avvocato Ivan Del
Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Anna Di Stasio, Rita Giliberti, Vincenzo D'Orsi, Nicola Vallefucio, Francesco
Olimpo, Giorgia Carrano, Lucio Rullo e Antonio De Nisi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto dirigenziale della Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, n. 92 del 3 marzo 2023 (pubblicato sul BURC n. 17 del 6 marzo 2023), recante indizione dell'interpello per l'assegnazione delle prime n. 17 sedi farmaceutiche nonché depennamento dalla graduatoria definitiva e conseguente esclusione dal concorso straordinario indetto con decreto dirigenziale n. 29 del 25 maggio 2013; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rossella Petrone il 20/7/2023: del decreto dirigenziale della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, n. 354 del 21 giugno 2023, recante interpello relativo al concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche bandito con decreto dirigenziale n. 29 del 23 maggio 2013; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rossella Petrone il 16/11/2023: del decreto dirigenziale della Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, n. 748 del 10 novembre 2023 (pubblicato sul BURC n. 81 del 13 novembre 2023), recante ulteriore rettifica della graduatoria definitiva del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche indetto con decreto dirigenziale n. 29 del 25 maggio 2013, nonché rettifica dell'"elenco delle sedi conferibili e prosecuzione delle operazioni di interpello; dell'"avviso del 31 ottobre 2023 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante comunicazione dell'"avvio del secondo interpello per l'assegnazione delle sedi de quibus; di qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi delle ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha dichiarato all'odierna udienza camerale di rinunciare all'istanza cautelare, chiedendo di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati utilmente collocati in graduatoria mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia all'istanza cautelare, essendo peraltro già fissata al 9 aprile 2024 l'udienza di trattazione del merito della causa;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, vd., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa Sezione);

Considerato che, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, insieme all'elenco nominativo dei controinteressati può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;
- l'amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'amministrazione regionale non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione regionale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito

venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso, i motivi aggiunti e l’elenco integrati dall’avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’amministrazione regionale secondo le modalità che saranno comunicate dall’amministrazione medesima, in €30,00 (trenta/00) per l’attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito dell’ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) così dispone:

a) dà atto della rinuncia all’istanza cautelare, nulla dovendosi statuire in ordine alle spese della presente fase;

b) ordina a parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Dell’Olio, Presidente FF, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Dell'Olio

IL SEGRETARIO